

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	34,27 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,27 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,27 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,27 ⁽¹⁾
1701 91 00	43,09
1701 99 10	43,09
1701 99 90	43,09 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.